REGOLAMENTO (CEE) N. 546/70 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1970

relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 (2), in particolare gli articoli 6, paragrafo 7, 17, paragrafo 4, e 28,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 789/69 della Commissione, del 28 aprile 1969, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad alcune imprese di trasformazione esportatrici che fabbricano miscele di grassi (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 379/70 (6), prevede disposizioni destinate a consentire alle industrie interessate di rispondere al massimo alle possibilità di collocamento esistenti sul mercato mondiale per il burro incorporato in miscele di grassi utilizzate nei paesi terzi ; che a tal fine è opportuno modificare i prodotti di miscela che figurano all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 789/69 ;

considerando che, d'altro lato, le esportazioni di prodotti fabbricati con il burro in oggetto possono essere favorite se il rifornimento delle imprese di trasformazione è agevolato dalla ripartizione nel tempo delle consegne dei quantitativi acquistati ; che occorre pertanto consentire agli organismi d'intervento di prevedere termini di consegna relativamente lunghi nei contratti di vendita ; che è opportuno completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 789/69 ;

considerando che, a causa delle numerose modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 789/69, è opportuno adottare un nuovo testo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si procede alla vendita di burro che è stato acquistato conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE o all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e immagazzinato da almeno 12 mesi.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento vendono il burro più vecchio.

2. Gli organismi d'intervento possono vendere il burro solo alle imprese di trasformazione riconosciute dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione e che s'impegnano ad osservare le condizioni di cui agli articoli da 3 a 5.

Articolo 3

Il burro è trasformato nelle imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 2

a) o in una miscela di grasso della sottovoce 21.07 F VI della tariffa doganale comune e contenente in peso almeno il 26 % e al massimo il 40 % di sostanza grassa del latte raffinata e la cui parte non butirrica è costituita almeno per il 98 % di sostanze grasse animali raffinate. Al momento della trasformazione è incorporato per tonnellata di prodotto finito almeno 0,01 kg di acido butirrico o di estere dell'acido butirrico ;

b) o in un prodotto contenente almeno il 98 % di sostanze grasse butirriche. All'atto di tale trasformazione, è incorporato per tonnellata di prodotto finito almeno 0,1 kg di acido butirrico o estere dell'acido butirrico.

Articolo 4

Il prodotto finito è condizionato in imballaggi metallici :

a) del contenuto massimo di 18,14 kg quando si tratta del prodotto di cui all'articolo 3, lettera a),

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 102 del 30. 4. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 58.

b) ermeticamente chiusi, di contenuto massimo di 5 kg, quando si tratta del prodotto di cui all'articolo 3, lettera b),

c) di contenuto massimo di 200 kg, quando si tratta dei prodotti finiti di cui all'articolo 3, ottenuti con burro immagazzinato da almeno 18 mesi.

Articolo 5

Il prodotto finito è esportato direttamente dal territorio dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione verso un paese terzo entro 4 mesi a decorrere dal giorno della presa in consegna del burro.

Articolo 6

L'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione di cui all'articolo 3, assicura la presenza in loco di persona incaricata del controllo delle operazioni di cui al suddetto articolo.

Articolo 7

1. Il burro è venduto, partenza magazzino frigorifero, al prezzo d'intervento del burro valido durante la campagna lattiera 1969/1970 diminuito di un importo

a) di 164,5 unità di conto per 100 chilogrammi, quando si tratta di burro immagazzinato da almeno 18 mesi e destinato alla fabbricazione di prodotti condizionati in imballaggi di cui all'articolo 4, lettera a) o b) ;

b) di 161,00 unità di conto per 100 chilogrammi, quando si tratta di tipi di burro diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Il burro può essere venduto in quantità di almeno 100 tonnellate.

3. Sugli imballaggi del burro devono figurare una o più delle seguenti indicazioni, in lettere di almeno 4 cm di altezza :

« Beurre destiné à la transformation (règlement (CEE) n° 546/70) »

« Zur Verarbeitung bestimmte Butter (Verordnung (EWG) Nr. 546/70) »

« Burro destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 546/70) »

« Boter bestemd voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 546/70) ».

Articolo 8

1. La consegna del burro è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale di 163 unità di conto per 100 kg presso l'organismo d'intervento venditore.

2. Il deposito cauzionale è costituito, a scelta dello Stato membro, o sotto forma di assegno intestato all'organismo d'intervento o sotto forma di garanzia conforme ai criteri stabiliti dallo Stato membro interessato.

Articolo 9

1. L'organismo d'intervento può accordare all'acquirente, per la presa in consegna del burro, un termine di al massimo sei mesi, calcolato a decorrere dal giorno della stipulazione del contratto.

2. In tal caso,

a) l'acquirente s'impegna a rinunciare a reclami concernenti la qualità del burro acquistato ;

b) il pagamento è effettuato al più tardi all'atto della presa in consegna ;

c) quando l'acquirente non prende in consegna il burro nel termine previsto nel contratto

— il contratto è rescisso per le quantità rimanenti ;

— salvo casi di forza maggiore, l'acquirente versa all'organismo d'intervento un'indennità di 1 unità di conto per 100 chilogrammi di burro che non è stato preso in consegna, per ciascun mese intero trascorso tra la data della stipulazione e la data della rescissione del contratto.

Articolo 10

Quando la trasformazione di cui all'articolo 3 ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, la prova di osservanza delle condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 può essere fornita solo dalla presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69.

1. Quando si tratta di burro immagazzinato da almeno 18 mesi, il riquadro n. 31 è completato da una delle seguenti indicazioni :

— « Beurre stocké depuis 18 mois au moins »

— « Butter mit einer Lagerzeit von mindestens 18 Monaten »

— « Burro immagazzinato da almeno 18 mesi »

— « Boter die sedert ten minste 18 maanden is opgeslagen ».

2. Sono compilati i riquadri nn. 101, 103 e 104 che figurano nell'esemplare di controllo. Il riquadro n. 104 è compilato cancellando le indicazioni inutili e indicando dopo il secondo trattino una della seguenti indicazioni :

« destiné à l'exportation après transformation au titre du règlement (CEE) n° 546/70 et conditionnement en emballages métalliques »

« nach Verarbeitung gemäß Verordnung (EWG) Nr. 546/70 zur Ausfuhr in Metallverpackungen bestimmt»

« destinato all'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 546/70 dopo trasformazione e condizionamento in imballaggi metallici »

« bestemd om na verwerking overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 546/70 te worden uitgevoerd in metalen verpakkingen ».

Le indicazioni di cui sopra sono completate

— quando si tratta di burro immagazzinato di almeno 18 mesi, da una delle seguenti indicazioni che figurano alla lettera a) o alla lettera b) secondo il caso :

a) « soit d'un contenu de 18,14 kg au maximum soit hermétiquement fermés d'un contenu de 5 kg au maximum »,

« entweder mit einem Inhalt von höchstens 18,14 kg oder luftdicht verschlossen mit einem Inhalt von höchstens 5 kg »,

« sia di un contenuto massimo di 18,14 kg sia ermeticamente chiusi di un contenuto massimo di 5 kg » ;

« of met een inhoud van ten hoogste 18,14 kg of luchtdicht verpakt, met een inhoud van ten hoogste 5 kg » ;

b) « d'un contenu de 200 kg au maximum »

« mit einem Inhalt von höchstens 200 kg »

« di un contenuto massimo di 200 kg »

« met een inhoud van maximum 200 kg ».

— quando si tratta di burro immagazzinato da meno di 18 mesi, da una delle indicazioni che figurano alla lettera a).

Articolo 11

Salvo casi di forza maggiore, il deposito cauzionale è svincolato soltanto per i quantitativi per i quali l'acquirente fornisce all'organismo d'intervento :

a) i documenti giustificativi che consentono di stabilire che sono state osservate le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, quando la trasformazione ha avuto luogo nello Stato membro venditore ;

b) la prova che sono state osservate tali condizioni, mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10, quando la trasformazione ha avuto luogo in un altro Stato membro.

Articolo 12

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento determina le misure che ritiene necessarie in base alla circostanza addotta.

Articolo 13

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68, gli importi di compensazione non sono applicati al burro commercializzato in virtù del presente regolamento.

Articolo 14

Il burro incorporato in prodotti di cui all'articolo 3 non forma oggetto di restituzione all'esportazione.

Articolo 15

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che intendono adottare per assicurare il controllo di cui all'articolo 6, in particolare la denominazione dell'organismo che assicura il controllo e la denominazione e la sede delle imprese di trasformazione riconosciute. Inoltre, essi comunicano prima del giorno 10 di ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi di burro smaltiti ai sensi del presente regolamento, distinguendo i quantitativi per i quali il deposito cauzionale è stato svincolato ai sensi dell'articolo 11, lettera a), da quelli per i quali lo svincolo ha avuto luogo ai sensi dell'articolo 11, lettera b).

Articolo 16

È abrogato il regolamento (CEE) n. 789/69. Tuttavia, esso rimane applicabile al burro venduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Il riferimento al « regolamento (CEE) n. 789/69 » che figura all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1667/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2664/69 (2), è sostituito dal riferimento al « regolamento (CEE) n. 546/70 ».

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.
(2) GU n. L 329 del 31. 12. 1969, pag. 53.